

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3914 del 07/07/2025
Oggetto	D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 780 del 12-02-2024 e successive modifiche, intestata alla ditta ICE SpA, installazione sita in via Sicilia n. 8/10, nel comune di Reggio Emilia - Modifica non sostanziale
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4076 del 07/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sette LUGLIO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 19295 / 2025

D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 780 del 12-02-2024 e successive modifiche, intestata alla ditta ICE SpA, installazione sita in via Sicilia n. 8/10, nel comune di Reggio Emilia - Modifica non sostanziale

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;
- in particolare l'articolo 29-nonies “modifica degli impianti o variazione del gestore”, che disciplina le condizioni per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n° 59 e la successiva DGR 1913 del 17/11/2008 e DGR 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale;

richiamate altresì:

- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione di Giunta Regionale n. 373 del 10-01-2025 “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la deliberazione della Giunta regionale n. 2124/2018”;

considerato che, in riferimento alle Migliori Tecniche Disponibili, per il settore di attività indicato in oggetto esistono:

- Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine Chemicals (Draft Agosto 2006);
- BRef “Energy efficiency” di febbraio 2009, formalmente adottato dalla Commissione Europea;
- BREF Comunitario “Reference Document on General Principles of Monitoring (edizione di Luglio 2003)”;
- D.M. 31.01.2005 - Linee Guida Nazionali in materia di sistemi di monitoraggio (Allegato II);

premesso che con Determinazione dirigenziale n. 780 del 12-02-2024 è stato rilasciato alla ditta ICE SpA il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l’esercizio dell’attività di cui al codice 4.5 dell’Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nell’impianto sito in comune di Reggio Emilia via Sicilia n. 8/10, modificato con Determina dirigenziale n. 5602 del 14-10-2024;

vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 05-06-2025 (prot. n. 101690 del 05-06-2025), con cui la ditta rende nota l’intenzione di:

- introdurre nel ciclo produttivo un nuovo catalizzatore (1,3-dibromo-5,5-dimetilidantoina (DBDMH, CAS n° 77-48-5)) che, in alcune produzioni, accelera i tempi di reazione e migliora la resa qualitativa del prodotto finito. La ditta stima un utilizzo massimo su base annuale inferiore ai 200 kg, con un dosaggio pari a circa l’1% per ogni batch di produzione e prevede che la quasi totalità del catalizzatore residuo rimanga disciolto nelle acque madri destinate a smaltimento come rifiuto EER 070501*. Non prevede che l’emissione E1, derivante dalle aspirazioni di reattori, centrifughe

ed essiccatore, subirà variazioni in termini di portata e di tipologia degli inquinanti emessi. Il prodotto è utilizzato in forma solida, polverulenta e inodore e l'azienda ritiene che non comporterà alcuna variazione significativa rispetto all'attuale impatto odorigeno;

- collocare il rifiuto EER 120109* (Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni) non più nel magazzino B "deposito infiammabili", ma in area esterna, in fusti chiusi da 200 l posti su bacini di contenimento;
- adibire a stoccaggio del rifiuto EER 070501* (Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri), da destinare a smaltimento, le cisterne in acciaio S11 ed S12 collocate all'interno di bacino di contenimento, aggiungendosi ai quattro serbatoi a doppia parete già in uso.

La ditta conferma che per tutti i rifiuti presenti, le modalità di stoccaggio dei medesimi, in relazione alle loro caratteristiche specifiche, non li espongono al dilavamento delle acque meteoriche;

acquisita la relazione istruttoria interna di ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Ovest, Presidio di Reggio Emilia – prot. 120834 del 04-07-2025, con cui si esprime parere favorevole alle condizioni riportate nel documento stesso e acquisite nel presente atto;

valutato che, sulla base delle documentazione presentata e della suddetta relazione istruttoria, essendo già previsto il controllo dei solventi organici aromatici e azotati, non si ritiene che debbano essere apportate modifiche ai limiti emissivi degli scarichi in acqua e in atmosfera già previsti in AIA;

ritenuto necessario modificare alcuni elementi nell'AIA vigente e provvedendo nel contempo ad aggiornare, come anticipato nella nota di cui al prot. n. 90106 del 15-05-2025, la raccomandazione della voce "Emissioni in Atmosfera" della Sezione E relativamente all'adeguamento all'art. 271 comma 7 bis D.Lgs. 152/06;

verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del DM 24/04/08, della DGR n. 1913/08, della DGR n. 155/09, della DGR n. 812/2009 e del tariffario ARPAE di cui alla DGR n. 926/2019;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Valutazione Impatto ambientale ed Energia;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

a) di autorizzare la modifica comunicata e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra;

b) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- la Planimetria di stabilimento 3D Rifiuti del Paragrafo A3 è così sostituita:

- Planimetria di stabilimento 3D Rifiuti, datata dic-2019 REV-03 del 15-05-2025 e fornita con la documentazione prot. 101690 del 05-06-2025.

- al paragrafo D2.2 Comunicazioni e requisiti di notifica è aggiunta la seguente prescrizione:

- 4) La ditta deve preventivamente comunicare ad ARPAE la data di inizio utilizzo del nuovo catalizzatore.

- alla voce "Emissioni in atmosfera" della Sezione E: RACCOMANDAZIONI è aggiunto il seguente capoverso:

La ditta, a far data dal 12-02-2024, è soggetta alle comunicazioni periodiche di cui all'art. 271, comma 7 bis del D.Lgs 152/06, così come modificato dal D.Lgs 102/2020, pertanto si raccomanda che la prossima relazione sia inviata ad ARPAE entro il 12-02-2029.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. 780 del 12-02-2024 e successive modifiche e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

IL DIRIGENTE determina inoltre

- di inviare copia del presente atto alla ditta e al Comune tramite lo Sportello Unico competente;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.